

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DELLE COMUNICAZIONI COMMERCIALI DI RAI PUBBLICITA' PER SAMSUNG TV PLUS

ART. 1 OGGETTO, IRREVOCABILITA' DELL'ORDINE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Oggetto delle presenti condizioni generali di contratto è la disciplina dei rapporti contrattuali tra Rai Pubblicità ed il Committente relativi ad investimenti pubblicitari sui fast channel presenti su Samsung TV Plus nella disponibilità di Samsung Electronics (UK) Limited (di seguito "Samsung") nell'ambito del territorio italiano. Ogni ordine di pubblicità, di cui le condizioni generali di contratto costituiscono parte integrante, dovrà riportare le condizioni particolari della campagna pubblicitaria. L'ordine di pubblicità è per il Committente irrevocabile per un periodo di 120 giorni e si renderà impegnativo per Rai Pubblicità mediante accettazione.

ART. 2 PALINSESTO, MODIFICHE PIANIFICAZIONE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

2.1 Rai Pubblicità, prima dell'inizio della pubblicazione dei messaggi pubblicitari, comunicherà al Committente la pianificazione pubblicitaria (posizione, formato e date). Detta pianificazione avrà valore puramente indicativo e non vincolante per Rai Pubblicità.

2.2 In proposito il Committente prende atto che Samsung per esigenze tecniche e/o di servizio può variare in ogni momento, in tutto o in parte, la pianificazione pubblicitaria oppure può cessare i propri servizi senza che per questo Rai Pubblicità e/o Samsung possano essere ritenute responsabili per gli ordini di pubblicità non soddisfatti e senza che il Committente possa vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.

2.3 Rai Pubblicità, da parte sua, pur impegnandosi a fare quanto in suo potere per garantire il rispetto della pianificazione indicata, si riserva la facoltà di apportare, anche senza preavviso, ogni modifica che ritenesse necessaria per adeguare la pianificazione pubblicitaria alle suddette variazioni e, quindi, di inserire il messaggio in uno spazio alternativo avente caratteristiche affini a quello originario. Qualora ciò non risultasse possibile, Rai Pubblicità e il Committente definiranno tempi e modi di recupero ovvero, in alternativa, il Committente potrà rinunciare agli spazi oggetto di variazione.

ART. 3 FACOLTA' DI RINUNCIA

Ogni rinuncia allo spazio prenotato dovrà essere espressa a mezzo lettera raccomandata o PEC. Tale rinuncia, fatti salvi i diritti di Rai Pubblicità relativi alla eventuale parte dell'impegno già eseguita e ad eccezione di quanto previsto nell'articolo che precede, comporterà l'addebito di una penale pari al 15 per cento dell'importo dello spazio rinunciato se la rinuncia avverrà a Rai Pubblicità prima di 60 giorni dalla data programmata. Qualora la rinuncia pervenisse nel periodo successivo ai 60 giorni anzidetti e comunque 30 giorni prima dell'inizio della pubblicazione, la penale sarà pari al 35 per cento dell'importo dello spazio rinunciato; successivamente a tale termine l'importo sarà dovuto per intero, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Gli addebiti saranno conteggiati al prezzo netto pattuito all'atto della prenotazione.

ART. 4 CONSEGNA MATERIALE E DIRITTO DI RIFIUTO

4.1 Il Committente prende atto che Rai Pubblicità effettuerà il controllo legale e tecnico dei messaggi pubblicitari circa la conformità dei contenuti dei messaggi alle disposizioni di legge, dell'Autodisciplina Pubblicitaria, nonché delle policy pubblicitarie di Samsung. A tale scopo, il Committente si impegna a consegnare a Rai Pubblicità ovvero ad altri soggetti da Rai Pubblicità indicati, il materiale occorrente per la pubblicazione dei messaggi realizzato conformemente alle prescrizioni tecniche indicate nei listini e/o nella sezione "Media Digitali" del sito www.raipubblicita.it e alle disposizioni di cui sopra, almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio della pubblicazione, anche nel caso di pubblicazione con modalità a mezzo reindirizzamento ai siti indicati dal Committente. Il medesimo termine decorre nel caso in cui sia necessaria la correzione o la sostituzione dei materiali da parte del Committente per difformità tecniche o di contenuto.

4.2 Il Committente prende atto che qualunque modifica del messaggio pubblicitario, anche in caso di pubblicazione con modalità a mezzo reindirizzamento ("Redirect") dovrà essere preventivamente sottoposta a Rai Pubblicità nel rispetto dei termini sopra indicati. Tutte le spese relative alla produzione ed alla trasmissione del materiale pubblicitario sono a carico del Committente. La mancata pubblicazione dei messaggi dovuta al ritardo nella consegna dei materiali, alle errate indicazioni nel caso di pubblicazione con modalità a mezzo reindirizzamento ai siti indicati dal Committente ovvero al mancato rispetto da parte del Committente delle disposizioni summenzionate e/o delle ulteriori prescrizioni impartite comporterà, comunque, la fatturazione dei relativi spazi prenotati.

4.3 Il Committente prende atto che per esigenze di natura legale, tecnica o in caso di messaggi in contrasto con le disposizioni di legge o dell'Autodisciplina Pubblicitaria o con le policy pubblicitarie di Samsung, la pubblicazione dei messaggi pubblicitari potrà essere non accettata e/o sospesa e/o interrotta in qualsiasi momento, senza che il Committente possa vantare nei confronti di Rai Pubblicità o di Samsung alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo e fermo restando l'obbligo dello stesso di corrispondere quanto dovuto per i messaggi già pubblicati.

ART. 5 DICHIARAZIONI, GARANZIE E IMPEGNI DEL COMMITTENTE

5.1 Il Committente dichiara e garantisce: (i) che le comunicazioni commerciali sono pienamente conformi a qualsiasi normativa applicabile, anche di natura regolamentare o autodisciplinare (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, ogni legge o regolamento o codice di autoregolamentazione in materia di pubblicità, tutela del consumatore, tutela dei minori, etc.), nonché la veridicità delle affermazioni/informazioni in esse contenute; (ii) che le comunicazioni commerciali non violeranno alcun diritto di terzi di qualsivoglia natura, ivi inclusi a titolo esemplificativo i diritti d'autore, diritti connessi o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, diritti al nome o all'immagine, o altri diritti della personalità; (iii) che le comunicazioni commerciali non contengono alcun elemento sonoro e/o visivo osceno o in qualsiasi modo offensivo, diffamatorio o denigratorio; (iv) di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica delle comunicazioni commerciali e di essere in possesso di ogni autorizzazione necessaria per la loro diffusione (di cui il Committente si impegna a fornire prova, ove richiesto), ivi compresa a titolo esemplificativo l'autorizzazione alla sincronizzazione, comunicazione al pubblico e riproduzione delle musiche delle comunicazioni commerciali, laddove presenti, e (v) di avere adempiuto a qualsiasi onere di natura economica in relazione alla realizzazione e alla diffusione delle comunicazioni commerciali (di cui il Committente si impegna a fornire prova, ove richiesto), ivi inclusa a titolo esemplificativo la retribuzione degli aventi diritto per la sincronizzazione e la comunicazione al pubblico delle musiche delle comunicazioni commerciali, laddove presenti, impegnandosi altresì ad adempiere ad ogni eventuale relativo onere che dovesse insorgere in futuro.

5.2 Il Committente si impegna a manlevare e tenere indenni Rai Pubblicità e Samsung per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta, di qualsivoglia natura ed entità, sollevati da qualsiasi terzo a qualsiasi titolo (a) derivanti dalla violazione delle dichiarazioni, garanzie ed impegni del Committente oggetto della presente clausola o (b) comunque connessi, relativi o conseguenti alla realizzazione ed alla diffusione delle comunicazioni commerciali oggetto dell'ordine nonché alle loro modalità di fatturazione.

5.3 Nel caso di comunicazioni commerciali relative ad una manifestazione a premio il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti richiesti dalla disciplina legislativa in materia, nessuno escluso, tenendo indenni per l'effetto la Rai Pubblicità e Samsung da ogni pretesa o richiesta da parte dell'Amministrazione competente e dei destinatari della manifestazione a premio oggetto delle comunicazioni commerciali. Nel rispetto della disciplina legislativa in materia, Rai Pubblicità emetterà le fatture nei confronti del Committente, intendendosi per Committente sia il soggetto che agisce in nome e per proprio conto, sia il soggetto che, munito di mandato scritto, agisce in nome proprio e per conto di un soggetto terzo.

ART. 6 COMUNICAZIONI COMMERCIALI DURANTE IL PERIODO ELETTORALE

6.1 Nel caso di comunicazioni commerciali diffuse durante il periodo elettorale - ferme le prescrizioni applicabili alle pubbliche amministrazioni e ad integrazione di quanto previsto all'articolo "Dichiarazioni, Garanzie e Impegni del Committente" - il Committente garantisce che ai sensi della vigente normativa in materia le comunicazioni commerciali non contengono immagini o riferimenti a candidati, esponenti di partito e movimenti politici, parlamentari europei, membri uscenti del parlamento italiano o membri del Governo italiano, delle giunte e dei consigli regionali o degli enti locali né affermazioni, dichiarazioni o comportamenti che possano, direttamente o indirettamente, influenzare o orientare il voto degli elettori, fornire indicazioni di voto o manifestare preferenza di voto.

6.2 Per l'effetto il Committente si impegna a manlevare e tenere indenni Rai Pubblicità e Samsung da ogni e qualsiasi reclamo, pretesa, richiesta avanzata dalle Autorità competenti o da terzi, connessa o conseguente alla diffusione di tali comunicazioni commerciali.

ART. 7 ACCETTAZIONE CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE

Il Committente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale sono vincolanti e obbligatorie e si impegna a rispettare detto Codice ed a conformarsi alle decisioni dei suoi organi giudicanti, anche in ordine alla eventuale pubblicazione delle stesse.

ART. 8 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati entro 45 giorni dalla data di emissione delle singole fatture. Rai Pubblicità si riserva comunque la facoltà di esigere dal Committente il pagamento anticipato dell'intero ordine ovvero la possibilità di richiedere idonee garanzie. In caso di ritardo nel pagamento Rai Pubblicità applicherà interessi di mora calcolati al tasso di riferimento europeo maggiorato di tre punti percentuali. L'inadempienza del Committente nel pagamento dei corrispettivi autorizzerà Rai Pubblicità a sospendere senz'altro l'esecuzione della campagna ancora in corso, a ritenere risolto di diritto il rapporto contrattuale e a pretendere l'importo complessivo residuo a titolo di penale.

ART. 9 RICONOSCIMENTO SCONTO D'AGENZIA E MANLEVA

L'importo degli spazi pubblicitari a pagamento, come indicato nel contratto, sarà soggetto ad uno sconto del 15% nel caso in cui il Committente si avvalga di un'impresa e/o struttura, professionalmente idonea, operante nel settore della comunicazione. Resta in ogni caso convenuto che tale impresa non avrà alcunché a pretendere, a nessun titolo, nei confronti di Rai Pubblicità e di Samsung. Resta, inoltre, inteso che qualora il Committente dovesse agire in nome proprio e per conto di un terzo lo stesso dovrà rilasciare lettera formale di incarico, sottoscritta dal terzo, contenente diretta assunzione di impegno da parte di quest'ultimo per tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale.

ART. 10 IMPOSTE E SPESE DI BOLLO E REGISTRO

Tutti gli oneri fiscali comunque derivanti dal rapporto contrattuale sono a completo carico del Committente, comprese le eventuali spese di bollo e registro del contratto in caso d'uso.

ART. 11 ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA LISTINI

Il Committente dichiara di aver preso visione dei correnti listini di vendita di Rai Pubblicità pubblicati e/o disponibili sul sito www.raipubblicita.it, di accettarli come parte integrante e vincolante del rapporto contrattuale.

ART. 12 UNIVOCITA' PRODOTTO E CAMPAGNE MULTIPRODOTTO

Ogni singolo messaggio pubblicitario, oggetto dell'ordine, non dovrà contenere alcun richiamo a ditte o prodotti non contemplati nell'ordine stesso. Qualora all'interno di un messaggio pubblicitario vengano citati prodotti o servizi appartenenti a classi di prodotto differenti, alla tariffa di listino, calcolata sul totale della durata del messaggio pubblicitario, verrà applicato un supplemento del 20%.

ART. 13. CONTESTAZIONI

La pubblicazione del messaggio pubblicitario si intende effettuata con la semplice visualizzazione del relativo messaggio pubblicitario ed è indipendente dal livello qualitativo della visualizzazione. Le contestazioni per le irregolarità eventualmente riscontrate nella pubblicazione dei messaggi pubblicitari dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata o PEC a Rai Pubblicità, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione del messaggio oggetto di contestazione con l'indicazione dell'irregolarità riscontrata. In nessun caso il Committente potrà ritardare o sospendere i pagamenti. Nel caso di riconosciuta fondatezza del reclamo il Committente avrà diritto esclusivamente alla sola ripetizione/pubblicazione del messaggio interessato con esclusione di qualsiasi altro risarcimento e/o indennizzo.

ART. 14. MODIFICHE

Qualsiasi modifica delle presenti condizioni generali di contratto non sarà ritenuta valida se non pattuita per iscritto.

ART. 15 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Committente dichiara di aver preso visione del documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" elaborato da Rai Pubblicità e consultabile nell'area "L'Azienda" del sito www.raipubblicita.it. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Pubblicità anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il contratto. La violazione anche di una sola delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto, costituirà inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione immediata del rapporto contrattuale, pregiudicando il risarcimento del danno.

ART. 16 CODICE ETICO

Il Committente, preso atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico del Gruppo Rai - che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nell'area "L'Azienda" del sito www.raipubblicita.it - si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenersi i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo Rai si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L'osservanza di tutte le disposizioni di detto Codice è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Pubblicità anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal Codice Etico costituirà, in conformità a quanto previsto al punto 10 del Codice medesimo, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, pregiudicando il risarcimento del danno.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contestazione o controversia comunque dipendente dal rapporto contrattuale, come pure nell'ipotesi di contenzioso o di connessione di cause, ove Rai Pubblicità sia convenuta è esclusivamente competente in via esclusiva il Foro di Torino, ove Rai Pubblicità sia attrice, la stessa potrà ricorrere tanto al Foro di Torino quanto a quello del domicilio del convenuto.

ART. 18. RISERVATEZZA

Il Committente si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni che riceve da Rai Pubblicità in fase precontrattuale e/o contrattuale (inclusi a titolo esemplificativo dati di pianificazione, corrispettivo, scientifica applicata, entità degli investimenti, tempi e modi degli investimenti, condizioni proposte, pianificazioni proposte, contenuto inconfidenziale tra le parti, etc.) di seguito "Informazioni". Il Committente garantisce di aver applicato tutte le azioni necessarie per prevenire l'uso e/o la comunicazione e/o la diffusione non autorizzata da Rai Pubblicità delle Informazioni e garantisce che proteggerà le Informazioni con cura non inferiore a quella che utilizza per proteggere le proprie informazioni riservate per impedire l'uso non autorizzato e/o la comunicazione e/o la diffusione. Il Committente garantisce che le Informazioni saranno utilizzate unicamente per l'esecuzione del contratto con Rai Pubblicità. Il Committente garantisce che le Informazioni saranno comunicate unicamente al proprio personale che deve conoscere le Informazioni per l'esecuzione dell'attività e che è stato adeguatamente istruito nonché ha accettato di mantenere tali Informazioni come riservate. Qualsiasi comunicazione e/o diffusione delle Informazioni da parte del Committente a terzi (inclusi a titolo esemplificativo consulenti, collaboratori, società del gruppo, agenzie, appaltatori/subappaltatori, clienti, auditor, etc.) è soggetta all'approvazione preventiva di Rai Pubblicità. Il Committente in ogni caso si obbliga a prevedere negli accordi con i terzi adeguata clausola di riservatezza a tutela delle Informazioni, restando in ogni caso solidalmente responsabile con i terzi nei confronti di Rai Pubblicità in caso di violazione da parte di questi ultimi (ancorché eventualmente non informati) di tali obblighi di riservatezza.

ART. 19 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

Titolari. Titolare del trattamento è Rai Pubblicità S.p.A., con sede legale in Torino, Via Giovanni Carlo Cavalli, 6 10138 Torino. Finalità del trattamento. Rai Pubblicità S.p.A. tratta i dati personali dei soggetti interessati per la sola finalità della istruzione ed esecuzione dei rapporti contrattuali per la diffusione/pubblicazione delle Comunicazioni Commerciali sui mezzi nella propria disponibilità indicati sul sito www.raipubblicita.it, nonché per la ideazione e realizzazione di prodotti pubblicitari, nonché per finalità ad essa strettamente correlate.

Esercizio dei diritti. In relazione al trattamento dei dati personali, in ogni momento l'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati presso Rai Pubblicità e conoscerne il contenuto e l'origine, chiederne l'integrazione o la rettifica ovvero, nei casi previsti dalla legge, la portabilità, la limitazione di trattamento, la cancellazione dei dati trattati, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; su richiesta, potrà ottenere l'elenco aggiornato dei responsabili esterni del trattamento. L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle sue richieste secondo legge. Le richieste dovranno essere formulate via e-mail all'indirizzo: privacy@raipubblicita.it.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si invitano gli interessati a consultare l'informativa completa presente sul sito www.raipubblicita.it/legal.

.....
(Firma e Timbro del Committente)

.....
(Data)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2 (Palinsesto modifichiamo pianificazione e limitazioni di responsabilità); 2.2 e 2.3; art. 4 (Consegna materiale e diritto di rifiuto); 4.3; art. 5 (Dichiarazioni, Garanzie e Impegni del Committente); 5.2 e 5.3; art. 6 (Comunicazioni Commerciali durante il periodo elettorale); 6.2; art. 13 (Contestazioni); art. 15 (Responsabilità Amministrativa); art. 16 (Codice Etico); art. 17 (Foro Competente).

.....
(Firma e Timbro del Committente)

.....
(Data)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

Il/la sottoscritto/a..... nato/a a..... il..... in qualità di legale rappresentante della Società..... con sede in..... codice fiscale e iscrizione presso il registro delle imprese..... consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci costituiscono inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, pregiudicando il risarcimento del danno,

.....
DICHIARA

ai fini della pubblicazione di pubblicità web di cui Rai Pubblicità curi la raccolta:

- l'inesistenza dello stato di liquidazione o di procedure concorsuali, di divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero di un procedimento volto a determinare l'insorgenza di tali situazioni;
- l'assenza a carico di amministratori ed institori, soci e responsabili tecnici della Società, di sentenze di condanna passate in giudicato ovvero applicative della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per reati che incidano sulla moralità e sulla condotta professionale;
- l'assenza a carico della Società di sentenze irrevocabili applicative di sanzioni per responsabilità amministrativa in conseguenza di reati non colposi previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- l'assenza di misure interdittive antimafia.

.....
(Luogo e Data)

.....
(Firma e Timbro)